



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

### ACCORDO STRALCIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2019 IN MATERIA DI WELFARE INTEGRATIVO

In data 19 febbraio 2020, presso la sede della Camera di commercio di Foggia, le parti pubblica e sindacale,

PREMESSO CHE:

- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016 – 2018 per il comparto “Funzioni locali” che all'art. 72 comma 1 prevede che le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti. Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziare dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi;
- in data 3 dicembre 2019, è stato sottoscritto il CCDI 2019 – 2021 per il personale non dirigente di questa Camera di Commercio nel quale all'art. 21, in esecuzione di quanto previsto dal richiamato art. 72, le parti danno atto che sussistono le condizioni applicative del welfare integrativo aziendale nei limiti delle disponibilità già stanziare dall'Amministrazione nell'anno 2019 e rinviando ad un successivo provvedimento i criteri e le procedure per l'attuazione dell'istituto oggetto del presente contratto;
- in data 17 dicembre 2019 è stata siglata l'ipotesi di accordo stralcio del Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019 in materia di welfare integrativo;
- in data 20 dicembre 2019 con deliberazione n. 129, la Giunta Camerale ha autorizzato il Segretario Generale, Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo in oggetto subordinandola alla prescritta certificazione del Collegio dei revisori dei Conti;
- in data 28 gennaio 2020, con verbale n. 8, il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all'ipotesi di accordo decentrato in materia di welfare integrativo ritenendo opportuno una integrazione con l'individuazione della ripartizione delle somme tra le varie finalità e ha reso la certificazione di cui all'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 165/2001.

sottoscrivono il seguente accordo stralcio del Contratto collettivo decentrato integrativo in materia di welfare integrativo per l'anno 2019.

#### **Titolo I**

#### **Norme generali**

#### **Art. 1 Principi di carattere generale**



I dipendenti della Camera di Commercio di Foggia possono usufruire dei benefici di natura sociale previsti dall'articolo 21 del CCDI 2019-2021.

Tali benefici si articolano in:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.

#### **Art. 2 Stanziamento per la concessione dei benefici**

La Giunta camerale assegna al welfare integrativo un contributo annuale, per la concessione dei benefici di cui sopra.

Gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziata dall'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni, per finalità assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico.

Eventuali residui accertati, al termine di ogni anno, dopo l'erogazione dei sussidi e benefici previsti dal presente regolamento, sono trasferiti per intero all'annualità successiva.

In caso di elargizioni straordinarie da parte di altri Enti, Casse o persone fisiche, aventi per oggetto finalità mutualistiche, le somme andranno ad incrementare le risorse da destinare al piano welfare secondo una ripartizione da concordare con le organizzazioni sindacali.

#### **Art. 3 Destinatari dei benefici**

Hanno diritto a quanto sopra i dipendenti in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre).

Il personale che ha iniziato o cessato il rapporto di lavoro, oppure che è collocato in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso dell'esercizio, può presentare domanda per i benefici di natura assistenziale e sociale limitatamente ad eventi verificatisi in costanza di rapporto.

Nel caso di coniugi, ambedue dipendenti della Camera di Commercio, i benefici possono essere richiesti, per il medesimo evento, da uno solo dei due dipendenti.

#### **Art. 4 Procedura generale**

La gestione delle risorse è demandata alla Camera di Commercio che terrà conto delle indicazioni dell'Unioncamere e degli accordi nazionali in materia.

### **Titolo II**

#### **Premi al merito scolastico**

#### **Art. 5 Tipologia premi al merito scolastico**



La Camera di Commercio di Foggia finanzia premi al merito scolastico riservati ai figli dei dipendenti di ruolo dell'Ente.

Viene confermato l'attuale impianto di riconoscimento per meriti scolastici adottato dalla vigente Cassa Mutua negli anni precedenti.

### **Titolo III**

#### **Iniziative con finalità sociali o culturali**

#### **Art. 6 Tipologia di erogazioni e dettaglio delle spese rimborsabili**

Ogni anno la Camera di Commercio di Foggia mette a disposizione di ogni dipendente, in servizio a tempo indeterminato, un contributo a titolo di rimborso per spese di:

##### **1. istruzione e educazione dei figli**

###### *a) asili nido*

- spese rimborsabili - rette di asili nido, sia pubblici sia privati o servizi di baby-sitting
- spese non rimborsabili - spese accessorie (esempio: materiali per la cura e l'igiene del bambino)

###### *b) spese per istruzione*

- spese rimborsabili - tasse e/o rette di iscrizione e frequenza alla scuola dell'infanzia (cosiddette "scuole materne") - tasse di iscrizione e/o rette per la frequenza di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le tasse e rette universitarie - spese sostenute per test di ingresso all'università - spese sostenute per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale (a esempio, abilitazione ad avvocato, commercialista ecc.), ivi comprese le relative tasse - spese per servizi di pre-scuola o post-scuola - spese sostenute per gite didattiche e visite di istruzione - spese derivanti da iniziative previste dall'offerta formativa della scuola - altre spese sostenute quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per scuole di recupero anni scolastici o per la scuola di preparazione ai test di ammissione, servizio di trasporto scolastico
- spese non rimborsabili - spese sostenute per corsi di laurea non riconosciuti o rilascianti un titolo non avente valore legale in Italia - spese accessorie anche se relative all'ambito scolastico/universitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di convitto o semiconvitto annesso a scuola ovvero per affitto in caso di studente fuori sede) - spese accessorie relative a bolli, commissioni d'incasso, etc. - spese sostenute per corsi/attività sportive e ludiche non previsti dall'offerta formativa scolastica

###### *c) mensa*

- spese rimborsabili - spese per il servizio mensa scolastica e universitaria

###### *d) testi scolastici*

- spese rimborsabili - spese sostenute per i libri di testo della scuola primaria e secondaria - spese sostenute per i libri di testo universitari o per master e scuole di specializzazione
- spese non rimborsabili - spese sostenute per i libri diversi dai libri di testo

###### *e) soggiorni studio all'estero*

- spese rimborsabili - spese per la frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infra-annuali (a esempio, trimestrali/semestrali), purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia (quali programmi di ERASMUS, EXCHANGE PROGRAM, INTERCULTURA e altre organizzazioni similari) - spese sostenute per la frequenza di corsi universitari all'estero e soggiorni-studio, sempre svolti all'estero, per lo svolgimento di specifiche attività di formazione, sostitutivi o complementari alla formazione scolastica, eventualmente svolti anche durante il periodo estivo



- spese non rimborsabili - spese accessorie e/o ulteriori ancorché relative alla formazione scolastica svolta all'estero o al soggiorno di studio (a titolo esemplificativo, spese di viaggio o di soggiorno all'estero)

*f) corsi di lingue*

- spese rimborsabili - i costi sostenuti per la frequenza di corsi di lingua straniera quale attività collaterale e integrativa della formazione scolastica - i costi relativi a corsi di lingua sostenuti per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria, nonché per i figli studenti universitari. I corsi saranno rimborsabili sia se frequentati in Italia che all'estero, anche durante il periodo estivo

- spese non rimborsabili - spese accessorie (a esempio, costi relativi a trasporto, vitto e alloggio nel caso di corsi all'estero)

*g) corsi di musica*

- i costi sostenuti per la frequenza di corsi di musica o canto quale attività collaterale e integrativa della formazione scolastica - i costi relativi a corsi di musica o canto sostenuti per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria, nonché per i figli studenti universitari.

- spese non rimborsabili - spese accessorie (a esempio, acquisto dello strumento)

*h) master e corsi di specializzazione post-laurea*

- spese rimborsabili - rette e spese di iscrizione a master (master universitario di I livello II livello) - rette e spese di iscrizione a corsi di specializzazione post laurea organizzati e frequentati presso strutture universitarie

- spese non rimborsabili - spese sostenute per master o corsi di specializzazione non aventi riconoscimento legale - spese accessorie (a esempio, spese di trasporto per studenti fuori sede, etc.)

*i) centri estivi/invernali e ludoteche*

- spese rimborsabili - i costi sostenuti per la frequenza ai cosiddetti "centri estivi/invernali", che organizzino attività ludico/ricreative, di studio ovvero sportive, purché sempre con finalità ricreative e/o di intrattenimento durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastica - i costi relativi alla frequenza di ludoteche

- spese non rimborsabili - spese sostenute per centri estivi e invernali di figli maggiorenni o comunque non frequentanti la scuola dell'obbligo - spese accessorie (a esempio, spese di viaggio, vitto, etc.)

## **2. assistenza ai familiari che abbiano compiuto 75 anni di età o non autosufficienti:**

- spese rimborsabili – spese sostenute per badanti, operatori socio-sanitari, assistenza specifica per soggetti ricoverati presso una casa di cura o di riposo

- spese non rimborsabili - spese per cure mediche, infermieristiche, riabilitative, per assistenza alla persona, spese accessorie (esempio: alimentari, materiali per la cura e l'igiene, ecc.)

- spese rimborsabili - abbonamenti per palestra/piscina, attività sportive, cinema, teatro, musei, concerti, iscrizione a corsi di formazione, acquisto di dispositivi di lettura elettronici,

- spese non rimborsabili - prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze, centri benessere.

Il plafond residuo potrà essere utilizzato dall'Ente per promuovere azioni collettive di promozione della salute e di stili di vita salutari, rivolte a tutti i dipendenti, per favorire politiche volte al miglioramento della qualità vita/lavoro.

## **Titolo IV**



## Iniziative di sostegno al reddito della famiglia

### Art. 7 Iniziative di sostegno al reddito della famiglia

I dipendenti camerali possono ottenere il rimborso delle spese per la salute sostenute dal nucleo familiare degli iscritti, a titolo di sostegno al reddito della famiglia. Le spese mediche sono le seguenti:

1. prestazioni mediche specialistiche private;
- acquisto occhiali, acquisto lenti corneali;
- cure dentarie;
- acquisto apparecchi acustici o ortopedici;
- cure termali e idropiniche in caso di soggiorno nel luogo di cura (€ 10,00 giornaliero), dietro presentazione di richiesta scritta con allegata parcella o ricevuta
- ticket sanitari acquisto di farmaci o dispositivi medici a marcatura CE (no parafarmaci).

Nel sostegno del reddito alla famiglia, quale beneficio di natura assistenziale e sociale, rientrano anche, a pari peso, le spese per:

2. previdenza complementare
3. tasse universitarie (riferite al dipendente camerale iscritto all'Università che beneficia del diritto allo studio)
4. abbonamento ai trasporti pubblici inerente il viaggio di andata e ritorno al posto di lavoro
5. spesa alimentare (con voucher o carte d'acquisto prepagate)

### Art. 8 Modalità di fruizione delle agevolazioni

La modalità di fruizione dei benefici prevede esclusivamente la liquidazione monetaria a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i beni e i servizi elencati negli articoli precedenti, presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Farà fede in tal senso la data indicata sul giustificativo di spesa.

Il contributo potrà essere speso dai dipendenti, in tutto o in parte, e verrà successivamente rimborsato a seguito di presentazione di apposita domanda di rimborso corredata dai giustificativi di spesa e da ulteriore documentazione utile, così come illustrato all'art. 9.

### Art. 9 Documentazione

Al fine di ottenere il rimborso delle spese, il dipendente deve presentare la documentazione giustificativa idonea a ricondurre la spesa medesima alla fattispecie agevolabile.

I documenti idonei per il rimborso sono:

- le fatture,
- le ricevute fiscali,
- i bollettini postali,



- i bollettini MAV,
- altro (dichiarazione/documentazione della struttura, certificazione dell'istituto / soggetto su carta intestata)
- gli scontrini dai quali risulti la data del pagamento

#### Art. 10 Disposizioni finali

Il presente contratto ha validità per l'anno 2019 e la disciplina riguarderà le spese sostenute e documentate per l'anno 2019.

#### ADDENDUM

1. Le parti, tenuto conto dell'esiguità delle risorse, concordano di destinare per l'anno 2019 la somma di € 10.000,00 esclusivamente per "Iniziativa con finalità sociali o culturali" e "Iniziativa di sostegno al reddito della famiglia". La predetta somma sarà gestita in maniera indistinta tra le due finalità. Le parti propongono alla Giunta camerale una divisione delle somme in parti uguali tra i dipendenti.
2. Con riferimento all'art. 8 "Modalità di fruizione delle agevolazioni", in considerazione delle modalità di attuazione del presente accordo, le parti stabiliscono di non fissare alcun termine per la presentazione delle domande di rimborso.

Per la delegazione di parte pubblica  
dr. ssa Lorella Palladino, Segretario Generale,  
Presidente della Delegazione trattante

Per la delegazione di parte sindacale:  
RSU

- Giuseppe Di Gioia
- Luigi Ferraretti
- Alessandro Mancini
- Giuseppe Paolicelli

OO.SS. TERRITORIALI

FP CGIL - Mario La Vecchia

CISL FP - Michele Giornetti

UIL FPL - Francesca Chionchio